

BANDO DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del chiosco-bar (e delle strutture annesse/pertinenze) del Parco Fluviale Lambioi-Dolomiti.
CIG: ZEE36597D9

1) SOCIETA' CONCEDENTE

Società Sportivamente Belluno srl SSD.:

Via dei Dendrofori 4/6 - 32100 Belluno (BL) Tel. 0437-940488 – Telefax 0437-940493

mail: amministrazione@sportivamentebelluno.it

PEC sportivamentebelluno@legalmail.it

www.sportivamentebelluno.it • info@sportivamentebelluno.it

2) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione del chiosco bar presso il Parco Fluviale Lambioi, con relative pertinenze, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale.

3) PROCEDURA DI GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Leg. 50/2016.

La Sportivamente Belluno Srl SSD, resterà libera di aggiudicare il servizio o meno, di valutare l'accettazione della proposta presentata in caso di unica offerta pervenuta, proseguire ulteriormente la negoziazione e procedere, di conseguenza, all'aggiudicazione; ove non ritenga soddisfacente l'offerta; non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le condizioni richieste.

Il mancato riscontro nel termine fissato comporta l'automatica rinuncia alla presente gara.

4) VALORE DELL'APPALTO, CANONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il valore minimo dell'appalto determinato con le modalità stabilite dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 ammonta a € 1.500,00 Iva esclusa.

Il contratto avrà valenza dal 21 Maggio al 18 Settembre 2022, eventualmente rinnovabile per un secondo anno.

L'avvio del servizio sarà effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, stante la necessità di procedere all'apertura del chiosco.

5) CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in concessione sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l'offerta al massimo rialzo partendo dal valore di base di € 1.500,00 +Iva.

In caso di parità dell'offerta sarà eseguita un'estrazione alla presenza delle ditte concorrenti.

Non è ammessa l'offerta di un canone annuale pari o inferiore a € 1.500,00+ Iva.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per tutto il periodo del servizio.

6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50

nonché gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito indicati:

È preferibile che gli operatori economici che presentano l'offerta abbiano almeno due anni di esperienza nel settore della somministrazione cibi e bevande.

- per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei.
- tutti i requisiti di Legge previsti per lo svolgimento delle specifiche attività oggetto del bando

Avvalimento: Si applicano le disposizioni contenute nell' art. 89 del D.lgs n. 50/2016.

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del committente e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il nominativo del mittente e la scritta: "gara del giorno 14 05 2022 per l'affido **in concessione della gestione del chiosco-bar del Parco Fluviale Lambioi-Dolomiti**". Esso dovrà **pervenire al seguente indirizzo: SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL SSD. Ufficio Segreteria, via Dei Dendrofori 4/6, 32100 Belluno (BL)** entro, a pena di esclusione, le ore **9.00 (nove) del giorno 18/05/2022 (diciotto maggio duemila ventidue)**. Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

La Busta di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, l'**offerta economica**.

Nella "**Busta – Offerta economica**" dovrà essere inserita l'offerta economica, che deve essere **redatta in lingua italiana ed in bollo**, utilizzando **preferibilmente** il prospetto **allegato sub. 3.** al presente documento contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare **l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione**.

L'offerta deve contenere:

1. il canone annuale che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio

Non è ammessa l'offerta di un canone pari o inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di discordanza tra il canone espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il prezzo indicato in lettere.

8) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È vietato il subappalto.

9) GARANZIE:

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 50% dell'importo contrattuale. L'appaltatore è a inoltre obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale minimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto

10) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, nonché l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e la mera verifica della documentazione nelle stesse contenuta avverrà il **giorno 18 maggio 2022 alle ore 9.15** presso la sede della Sportivamente Belluno srl SSD. in Via Dei Dendrofori, 4/6 – 32100 in seduta pubblica.

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente costituita.

La Commissione in seduta pubblica, anche nell'arco della stessa giornata, **procederà alla** apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e sarà data lettura di ciascuna di esse determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

11) ULTERIORI DISPOSIZIONI

Pagamenti

Si applicano le disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto.

Divisione in lotti

Non sono ammesse offerte relative a parte del servizio.

Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatore, senza possibilità di rivalsa nei confronti della Sportivamente Belluno srl SSD, tutte le spese del contratto, eventuali spese notarili, nonché l'imposta di registro e quant'altro dovuto in caso d'uso.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà versare alla Tesoreria della "Sportivamente Belluno srl SSD" la somma che gli verrà comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese contrattuali che verranno calcolate successivamente.

Accesso agli atti

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l'accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dall'art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell'art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, sarà comunque consentito l'accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Sopralluogo

L'esecuzione da parte dei concorrenti del sopralluogo, previsto obbligatoriamente, va eseguita previo appuntamento da concordarsi con il committente.

Il committente non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

La società concedente si riserva, in pendenza di rapporto contrattuale, di valutare le modalità gestionali e la rispondenza delle stesse alla domanda ed alle esigenze pubbliche, alle quali le modalità stesse sono collegate.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax o PEC, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previsto dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima.

Informazioni in merito alla presente procedura possono essere chieste per gli aspetti di natura tecnica al responsabile del procedimento, sig. Stefano Caldart 328-0767551.

Ai sensi della legge n. 241/90 si informa che avverso il presente bando, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CHIOSCO BAR DEL PARCO FLUVIALE LAMBIOI-DOLOMITI-DOLOMITI**

Art. 1 Oggetto del servizio

Le clausole e le condizioni previste dal presente capitolato riguardano la gestione del servizio di somministrazione di cibi e bevande presso il chiosco bar del Parco Fluviale Lambioi-Dolomiti.
Il rapporto contrattuale si configura come prestazione di servizio.

Art. 2 Luoghi della prestazione del servizio

1. Il luogo in cui dovrà essere esercitato il servizio è il chiosco bar interno al Parco Fluviale Lambioi-Dolomiti con utilizzo delle strutture ed attrezzature annesse;

Art. 3 Orari del servizio

1. Gli orari del servizio di somministrazione di cibi e bevande dovranno essere i seguenti: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 20.00; dal Venerdì alla Domenica ore 10.00 alle ore 22:00.

2. L’orario anzidetto del servizio deve intendersi come **orario minimo** da garantire e deve essere assolto attraverso l’apertura del chiosco bar, non potrà essere quindi sostituito dal servizio di distribuzione automatica. L’aggiudicatario, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni da parte delle autorità competenti, potrà estendere l’orario di apertura del chiosco-bar.

3. In occasione di particolari manifestazioni sportive o culturali, su richieste della Sportivamente Belluno srl SSD, a prescindere dall’orario di cui al punto 1, deve essere garantita la presenza del servizio per tutta la durata delle stesse, secondo il calendario fornito dalla società concedente.

Art. 4 Autorizzazioni e licenze

1. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad essere in regola con le licenze ed autorizzazioni amministrative dovute o che si rendessero necessarie in corso di contratto.

2. È severamente vietata l’installazione di macchine da gioco d’azzardo e *slot machine*.

3. Eventuali insegne pubblicitarie potranno essere affisse solo previa autorizzazione della Sportivamente Belluno srl SSD.

Art. 5 Arredamento ed attrezzature

1. La Sportivamente Belluno srl SSD doterà il chiosco mettendo altresì a disposizione dell’aggiudicatario gli sdrai, gli ombrelloni, una casetta adibita a deposito, 2 blocchi barbecue, un campo da beach volley con relativo impianto di illuminazione, e dei wc chimici.

2. La Ditta dovrà fornire a proprie spese e in aggiunta a quanto fornito dalla Sportivamente Belluno srl SSD arredamenti e attrezzature idonei e necessari allo svolgimento del servizio richiesto. Tali beni, salvo accordi diversi, rimarranno di proprietà dell’aggiudicataria e Sportivamente Belluno srl SSD sarà esonerata dalla corresponsione di qualsivoglia indennità.

3. Su richiesta delle autorità competenti o della Sportivamente Belluno srl SSD, considerata la zona a rischio esondazione, al termine di ciascun periodo di gestione la Ditta sarà tenuta allo sgombero di tutta la propria attrezzatura.
4. La Ditta è custode, oltre che dei beni propri anche di quelli messi a disposizione da Sportivamente Belluno srl SSD. È onere dell'aggiudicatario provvedere quotidianamente al posizionamento degli sdrai ed ombrelloni negli appositi spazi nonché al loro rimessaggio nei chioschi-deposito. Dovranno ricevere lo stesso trattamento tutte le altre attrezzature ricevute e danneggiabili per mancata custodia.
6. Il compenso pagato dal pubblico per il noleggio di sdrai ed ombrelloni sarà di spettanza del gestore del chiosco. Le tariffe del servizio dovranno essere preventivamente concordate con Sportivamente Belluno srl SSD tenuto conto che tali tariffe dovranno essere funzionali agli obiettivi di sviluppo e promozione sociale dell'area.
7. Sportivamente Belluno srl SSD mette a disposizione i servizi igienici mobili (bagni chimici) che saranno ad uso non esclusivo dei clienti del chiosco. L'aggiudicataria dovrà collaborare al mantenimento in ordine e alla pulizia quotidiana.

Art. 6 Attività richieste

1. gestione del bar con preferenza di materiali ecocompatibili, evitando l'uso della plastica.
2. gestione campo da beach: tenuta delle prenotazioni/registrazioni con massimo di 2 h per gruppo che sarà ad uso gratuito.
3. gestione barbecue a pagamento (1,00€ a postazione) con la gestione delle prenotazioni e la verifica del buon utilizzo. È possibile da parte del gestore del chiosco la fornitura della carbonella necessaria.
4. gestione attrezzature per la spiaggia quali i lettini, sdraio forniti dalla Sportivamente Belluno srl SSD.
5. È auspicabile la proposta da parte del gestore del chiosco di eventi di carattere sportivo/culturale/musicale: gli eventi dovranno essere concordati con la Sportivamente Belluno srl SSD ed in linea con l'indirizzo dato al parco (ad esempio corsi di yoga, tornei di beach, letture e musica classica, musica jazz etc.)

Art. 7 Durata del contratto

1. Il contratto avrà valenza per 120 giorni e l'attività dovrà attuarsi nel seguente periodo
21 Maggio -18 Settembre 2022.
2. La consegna del chiosco e dei beni per l'inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della cauzione definitiva e di tutti gli altri documenti richiesti in sede di gara.
3. Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione la Ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

Art. 8 GARANZIE

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 50% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 75 da parte del committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

Altre garanzie:

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione della fornitura/del servizio con il massimale minimo di euro 200.000,00 (ducentomila/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto della fornitura/del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio

1. I prodotti posti in vendita, dovranno essere di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande, con preferenza di offerta per cibi e bevande del territorio, a km 0.

La Sportivamente Belluno srl SSD potrà:

2. effettuare controlli qualitativi, anche senza preavviso e senza che il gestore possa rifiutarsi, pena la risoluzione automatica del contratto;

3. chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione;

4. Il listino prezzi relativi a tutti i generi offerti in vendita, dovrà essere esposto nel locale bar in modo da consentirne una facile lettura;

5. Gli orari del servizio del bar dovranno essere esposti con modalità decorose e ben visibili.

6. Gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del concessionario destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando sia necessario;

7. Il concessionario dovrà mantenere i locali, servizi, nonché i mobili e tutto il materiale destinati all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando scrupolosamente le norme in materia d'igiene.

Art. 10 Pulizia e manutenzione

1. La pulizia del chiosco, e degli spazi circostanti dovrà essere effettuata a cura e spese della Ditta, che dovrà provvedere anche alla raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti negli appositi punti di

raccolta come previsto dalla normativa.

2. I lavori dovranno essere eseguiti con accuratezza, in modo da garantire igiene e decoro.
3. Sarà, inoltre, a carico della Ditta la manutenzione ordinaria del chiosco e dell'attrezzatura messi a disposizione della stessa, mentre a quella straordinaria provvederà la Sportivamente Belluno srl SSD. La Ditta dovrà garantire la conservazione e la manutenzione del chiosco in ottimo stato e sarà tenuta a riconsegnarli nelle stesse condizioni in cui saranno rilevati, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso effettuato in conformità al presente Capitolato.
4. La raccolta dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla municipalità (raccolta differenziata). La Ditta dovrà predisporre dei bidoni muniti di sacchi a perdere per la raccolta dei rifiuti e allo svuotamento dei sacchi presso le campane appositamente installate dalla Bellunum nelle vicinanze del parcheggio di Lambioi.
5. In caso di manifestazioni organizzate dall'aggiudicataria con considerevole affluenza di pubblico, la stessa ditta dovrà coadiuvare la Sportivamente Belluno srl SSD nella pulizia delle aree utilizzate e nella raccolta dei rifiuti.
6. Gli sfalci dell'area verde e più in generale della sua manutenzione generale sono a carico della Sportivamente Belluno srl SSD così come i costi per lo smaltimento delle acque nere dei wc chimici.

Art. 11 Norme igienico – sanitarie e di sicurezza

L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del gestore che in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di bevande ed alimenti, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito.

Art. 12 Costi per utenze

1. Le spese relative all'erogazione di acqua e corrente elettrica e svuotamento dei wc chimici saranno a carico della Sportivamente Belluno srl SSD, le pulizie giornaliere dei wc chimici sono a carico dell'affidatario.
2. La Sportivamente Belluno srl SSD non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali interruzioni o carenze nell'erogazione di energia elettrica.

Art. 13 Responsabilità

1. La Sportivamente Belluno srl SSD non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione della Ditta, per cui solo a quest'ultima spetterà la loro custodia e conservazione, restando la Sportivamente Belluno srl SSD sollevata da responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
2. La Ditta sarà, inoltre responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari o del personale dipendente potranno derivare a persone od a beni mobili ed immobili di proprietà della Sportivamente Belluno srl SSD in relazione all'esercizio del chiosco bar.

Art. 14 Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per il servizio secondo l'offerta di gara dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario a presentazione fattura con cadenza mensile (4 pagamenti).
2. Il mancato puntuale pagamento del corrispettivo, costituisce *ipso facto* motivo di risoluzione del presente contratto, ed ogni eventuale ragione dell'aggiudicatario dovrà essere fatta valere in separato giudizio. Sugli importi non pagati saranno comunque dovuti interessi moratori.
3. Il corrispettivo offerto in sede di gara non è suscettibile di variazione o adeguamento.

Sportivamente Belluno srl SSD non è tenuta a rispondere per i risultati dell'esercizio dell'aggiudicatario dipendenti da cause naturali o climatiche.

4. La Ditta aggiudicataria non potrà mai opporre alcuna eccezione, neppure di inadempimento, per ritardare o evitare l'erogazione del servizio e/o il pagamento del corrispettivo.

Art. 15 Personale

1. La Ditta aggiudicataria potrà provvedere alla gestione del chiosco bar, sia attraverso il titolare coadiuvato dai familiari, sia avvalendosi di dipendenti nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Agli eventuali dipendenti dovranno in ogni caso essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche per sé, eventuali collaboratori e dipendenti, sollevando la Sportivamente Belluno srl SSD da ogni responsabilità in merito.
3. A richiesta della Sportivamente Belluno srl SSD la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione comprovante il rispetto dei su indicati adempimenti.

Art. 16 Polizza assicurativa

La ditta aggiudicataria si impegna a stipulare un'adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia assicuratrice con un massimale minimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) contro i rischi della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresa la Sportivamente Belluno srl SSD. La mancata accensione e il rinnovo della polizza assicurativa sarà causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 Penali contrattuali

1. Saranno oggetto di elevazioni di penale, nella misura di € 50,00 (€ cinquanta,00) fatto salvo il maggior danno, le seguenti fattispecie:
 - la mancata apertura del chiosco bar nelle giornate e negli orari prestabiliti, salvo cause di forza maggiore;
 - la mancata attivazione del servizio di un chiosco bar in occasione di eventi o di manifestazioni;
 - la mancata affissione del listino prezzi e degli orari di apertura del chiosco bar;

Le infrazioni potranno essere accertate dalla Sportivamente Belluno srl SSD senza necessità di

contraddittorio.

2. Le somme relative alle penali dovranno essere pagate entro 7 giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

Art. 18 Risoluzione del contratto

1. La Sportivamente Belluno srl SSD si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (risoluzione automatica) qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente anche rispetto ad una sola delle seguenti obbligazioni, considerate, ognuna, fondamentali ed essenziali per la Sportivamente Belluno srl SSD:

- a) Art. 3 - Orari del servizio del chiosco bar;
- b) Art. 8 – Cauzione definitiva;
- c) Art. 10 – Pulizia e manutenzione;
- d) Art. 11 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- e) Art. 14 – Corrispettivo;
- f) Art. 16 – Polizza Assicurativa;

2. Il mancato esercizio del diritto alla risoluzione automatica del contratto, la fissazione di un termine perentorio per conformarsi alle obbligazioni del servizio o, in generale, l'acquiescenza a comportamenti non conformi della Ditta aggiudicatrice non implicano rinuncia della Sportivamente Belluno srl SSD. ad avvalersi della presente clausola, nel prosieguo del rapporto, per qualsiasi inadempimento qui descritto.

3. Oltre che nel caso di grave inadempienza la Sportivamente Belluno srl SSD. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro suo diritto, anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) morte del titolare della ditta, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi, o gli eventuali eredi risultino incapaci qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;
- b) fallimento della ditta aggiudicatrice;
- c) scioglimento, cessazione ed estinzione della ditta aggiudicatrice;
- d) sopravvenuta impossibilità della prestazione conseguente a causa di forza maggiore;
- e) accertamento di frode da parte dell'impresa aggiudicatrice.

Art. 19 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento per la Sportivamente Belluno srl SSD è il Direttore della SB sig. Stefano Caldart.

Art. 20 Trattamento dei dati

1. Ai sensi della Legge 196/03 e successivo D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte saranno raccolti dalla Sportivamente Belluno srl SSD:

– sede amministrativa di via dei Dendrofori 4/6 – 32100 BELLUNO (BL) – per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla Legge 675/96, Legge 196/03 e successive modificazioni.

3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui alla Legge 196/03

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della Sportivamente Belluno srl SSD con sede amministrativa in via dei Dendrofori 4/6 – 32100 BELLUNO (BL) titolare del trattamento.

Art. 21 Divieto di sub-concessione

È fatto divieto all'aggiudicatrice di cedere o concedere a terzi il servizio.

Art. 22 Oneri contrattuali

1. Tutte le spese (imposta di bollo, eventuale tassa di registro) inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

2. A carico della Ditta Aggiudicataria saranno tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 Foro competente


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esercizio del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Belluno.

Belluno, 09 maggio 2022

Sportivamente Belluno srl SSD

L'Amministratore Unico

Dott. Ing Fabio Gasperin



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile si approvano specificamente le clausole n. 6 (durata del contratto), 7 (cauzione definitiva), 11 (costi per utenze), 12 (responsabilità), 13 (corrispettivo), 15 (polizza assicurativa) 16 (penali contrattuali), 17 (risoluzione del contratto), 19 (trattamento dei dati), 20 (divieto di sub-concessione), 21 (oneri contrattuali) e 22 (foro competente).

Sportivamente Belluno srl SSD

L'Amministratore Unico

Dott. Ing Fabio Gasperin



21